

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 19 gennaio 2015

CIRCOLARE CLIENTI N. 3/2015

NUOVO REGIME FORFETTARIO

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Con la Legge finanziaria 2015 è stato introdotto tra i regimi contabili/fiscali applicabili un **“Nuovo regime forfettario”**, di cui si evidenzino le principali caratteristiche:

Chi può applicarlo?

Il nuovo regime è applicabile non solo ai soggetti che intraprendono una nuova attività ma anche agli attuali imprenditori/professionisti aventi già una partita iva aperta.

Il nuovo regime forfettario sostituisce tutti i regimi fiscali agevolati preesistenti (il regime dei minimi, delle nuove iniziative produttive, e dei cosiddetti Ex minimi).

Questo è un regime naturale e non necessita quindi di opzioni particolari. È consentito tuttavia optare per l'applicazione del regime ordinario (contabilità semplificata) e tale opzione una volta esercitata ha un vincolo di 3 anni.

Condizioni di accesso

È riservato alle persone fisiche (imprese individuali e professionisti) che abbiano i seguenti requisiti

- Ricavi/compensi non superiori a determinati limiti previsti in relazione all'attività svolta. Per ogni attività esercitata (codice ATECO) sono stati previsti limiti massimi di importo annuo fatturabile il cui superamento implica l'uscita dal regime forfettario (segue tabella).
- Spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
 - Lavori accessori;
 - Dipendenti e collaboratori;
 - Associati in partecipazione;
 - Lavoratori familiari;
- Costo dei beni strumentali al 31/12 non superiore ad € 20.000. In tale conto non vanno considerati i beni immobili né i beni con costo non superiore a € 516,46.
- Il reddito di impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto al lavoro dipendente. Tale condizione non va verificata in caso di lavoro cessato o nel caso in cui la somma dei suddetti redditi non sia superiore a 20.000.

Il nuovo regime non può essere adottato dai soggetti:

- Che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o forfettari nella determinazione del reddito;
- Non residenti;

- Che in prevalenza effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato;
- Che partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Caratteristiche del nuovo regime

I soggetti che aderiscono al nuovo regime:

- Sono esonerati dall'applicazione e dal versamento Iva, salvo per gli acquisti di beni Intra UE per importi superiori a € 10.000 e per i servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
- Non possono esercitare il diritto alla detrazione Iva a credito;
- Non sono soggetti a ritenuta alla fonte su ricavi/compensi;
- Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- Non sono soggetti agli studi di settore/parametri;
- Sono esonerati dalla comunicazione Clienti e fornitori;
- Sono esonerati dalla comunicazione Black list.

Determinazione del reddito

Il reddito viene determinato forfettariamente applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività in base all'attività esercitata come da tabella sottostante:

Gruppo di settore	Codice Ateco 2007	Limite ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45- da 46.2 a 46.9- da 47.1 a 47.7-47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41-42-43-68	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	64/66-69-70/75-85/88	15.000	78%
Altre attività economiche	01/ 03 – 05 / 09- 12 /33 – 35 /39 – 49 /53 –58 /63– 77 /82 – 84 – 90/99	20.000	67%

il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad una imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, addizionali e dell'Irap.

Inizio attività

In caso di inizio attività, per il primo periodo e per i due successivi, il reddito è ulteriormente ridotto di un terzo a condizione che:

- Il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa;
- L'attività non costituisca, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta;
- Qualora sia il proseguimento di una attività in precedenza esercitata da terzi, i ricavi/ compensi dell'esercizio precedente non deve esser superiore ai limiti previsti per quella attività.

Durata del regime

Il regime in esame è un regime naturale e, quindi, non è previsto alcun limite di durata.

Agevolazioni Regime contributivo

Ai soggetti esercenti attività di impresa (artigiani, commercianti), è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consiste nel non applicare il minimale contributivo previsto dall'ordinaria gestione INPS. In pratica, quindi, gli imprenditori iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, saranno tenuti al solo versamento dei contributi dovuti sulla base del reddito effettivo. L'imprenditore non sarà pertanto tenuto al versamento trimestrale dei contributi fissi con il precedente meccanismo.

Per i soggetti già in attività, per poter beneficiare di questa nuova agevolazione occorre effettuare una comunicazione entro il 28 febbraio.

Passaggio al nuovo regime

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive, degli ex minimi e dei minimi, passano automaticamente al nuovo regime forfettario.

Sono tuttavia previste clausole di salvaguardia:

- Coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive (oppure con il Regime dei minimi), in caso di inizio dell'attività da meno di tre anni, possono usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfettario per i periodi di imposta che residuano al compimento del triennio;
- Coloro che avevano aderito al Regime dei Minimi (aliquota imposta al 5%), possono continuare a permanere in tale regime fino al termine del quinquennio o al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.